

REGOLAMENTO (CEE) N. 591/92 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 361/92 che autorizza l'organismo di intervento italiano a vendere mediante gara 100 000 t di risone da esportare sotto forma di riso lavorato nelle Repubbliche sorte dallo scioglimento dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone in possesso degli organismi d'intervento⁽⁵⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 361/92 della Commissione⁽⁶⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano; che è necessario prorogare il termine di gara; che è opportuno, per tener conto delle condizioni di consegna, che i titoli di esportazione siano validi a decorrere dal giorno del rilascio fino al termine del quinto mese successivo a quello del rilascio; che la validità dei titoli non deve oltrepassare la fine del mese di agosto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 361/92 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

• 1. La gara è aperta dal 27 febbraio al 30 aprile 1992. •

2. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

• 1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾, i titoli di esportazione rilasciati si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta ai fini della determinazione del loro periodo di validità.

In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁸⁾, i titoli di esportazione sono validi a decorrere dal giorno del rilascio fino al termine del quinto mese successivo a quello del rilascio. Tuttavia, la validità dei titoli non può oltrepassare la fine del mese di agosto.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 13.